



SENT. N. 22/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23842** del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da:

Z.G. (c.f. *omissis*), nato a *omissis*

omissis il *omissis*, ivi residente in Via *omissis*, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti in calce

al presente atto e inserita nella busta telematica contenente il presente atto,

dall'avv. Roberto Carapelle e dall'avv. Simona Verrecchia ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del primo in Torino, Via San Pio V, n. 20

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici- corrente in Roma, (c.f. 80078750587)

in persona del suo Presidente pro tempore, rappr.to e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati Franca Borla (c.f. BRLFNC60A71L219F) e

Silvia Zecchini (c.f. ZCCSLV66S58I462C) in forza di procura generale *ad*

lites del 23.1.2023 (rep.37590 / 7131), a rogito dott. Roberto Fantini Notaio in

Roma, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Torino – Via

dell’Arcivescovado n. 09 - presso l’ULD di Torino;

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità essendo totalmente inabile al lavoro alla data (6 febbraio 1992) del decesso del padre Z.M.

Illustrata doviziosamente la storia carceraria (detenuto dal 1984 al 2005) e clinica del ricorrente (affetto da gravi disturbi psichici), la difesa ricordava che l’Inps, in data 19.02.2018, rigettava la domanda di pensione di reversibilità per insussistenza *“di un’inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa alla data del 6/02/1992, giorno del decesso del padre”*.

Richiamati, in diritto, gli articoli 22 legge n. 903/65 e 2 legge n. 222/84, la difesa del ricorrente ha evidenziato come il sig. Z. fosse economicamente mantenuto dai propri genitori, anche durante il periodo di detenzione, e come lo stesso sia sempre stato inabile ad un proficuo lavoro.

A fondamento, in virtù di tutta la documentazione sanitaria prodotta, ha chiesto disporsi consulenza medico legale al fine di accertare l’esistenza di un’inabilità assoluta al lavoro al tempo del decesso del padre.

L’Inps si è costituita eccependo preliminarmente la decadenza triennale, ai sensi dell’articolo 47 DPR 639/70, decorrente dalla domanda amministrativa presentata il 30.12.2016 (in particolare, *“dal trecentunesimo giorno dalla domanda amministrativa”* oppure dalla data della decisione sul ricorso amministrativo).

Nel merito, l’Inps ha eccepito il difetto dei requisiti costitutivi la pretesa, con particolare riferimento alla vivenza a carico ed alla convivenza alla data del

	decesso del padre, essendo in quel momento il ricorrente detenuto in carcere.	
	Ha contestato, altresì, la sussistenza del requisito sanitario alla data del	
	decesso del padre.	
	Inoltre, in via subordinata, l’Istituto ha eccepito la prescrizione quinquennale	
	dei ratei di pensione e l’erroneità dei conteggi proposti dalla difesa del	
	ricorrente, essendo fondati sulla normativa oggi vigente quando invece	
	dovrebbe applicarsi l’articolo 88 del d.P.R. n. 1092/73 che dispone diverse	
	percentuali rispetto a quanto riformato con la legge n. 335/1995.	
	La causa è stata discussa all’udienza del 27 febbraio 2024 ed entrambe le parti	
	hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.	
	All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con	
	motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.	
	DIRITTO	
	Il ricorso non può essere accolto.	
	Lo scrivente ritiene di definire il giudizio sulla base del criterio della cd.	
	ragione più liquida. Come noto, tale principio trae fondamento dalle	
	disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione, interpretati nel senso	
	che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in	
	giudizio. Pertanto “deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di	
	merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche senza	
	valutare la fondatezza o meno di questioni pregiudiziali o preliminari” (così v.	
	Cass. Sez. Unite 08/05/2014, n. 9936; Cass. 12/12/2014, n. 26242).	
	In relazione a quanto esposto, nella fattispecie in esame il ricorso non può	
	essere accolto per difetto di uno dei presupposti fondanti la prestazione	
	richiesta.	
	- pag. 3 di 6 -	

Com'è noto, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

In ordine al requisito della “vivenza a carico”, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che questo *“se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”* (da ultimo, Cass. 13 aprile 2018, n. 9237).

Nella fattispecie in esame, il requisito della vivenza a carico risulta smentito dalla circostanza che, al momento del decesso del padre, e fin da 8 anni prima, il ricorrente si trovava in detenzione carceraria, risultando quindi, per i bisogni fondamentali, a carico dello Stato. Né rileva, alla luce della superiore giurisprudenza, che il padre provvedesse ai bisogni saltuari del figlio.

È ben vero che il detenuto è tenuto a rimborsare quota parte delle spese di mantenimento in carcere, ma ciò non toglie che, all'epoca del decesso del padre, il ricorrente non fosse a carico di questi, divenendo attuale il suo debito verso lo Stato solo al termine della detenzione, avvenuta 13 anni dopo il decesso.

D'altra parte, quanto al presunto debito maturato in carcere, va rilevato che nella fattispecie interessante il ricorrente, da quanto risulta dalla documentazione in atti, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, d.p.r. n. 115/2002, con conseguente pieno

	mantenimento del ricorrente a spese dello Stato.	
	Spese compensate ai sensi dell'articolo 152 disp. Att. C.p.c. in quanto norma	
	espressione di principio generale ai sensi dell'articolo 7 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione monocratica,	
	RIGETTA il ricorso.	
	Spese compensate ai sensi dell'art. 152 disp. Att. C.p.c.	
	Così deciso in Torino, il 27 febbraio 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 27/02/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Caterina Scrugli	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria	
	venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei	
	riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.	
	Torino, 27/02/2024	
	Il Giudice	
	Dott. Cristiano Baldi	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del	
	- pag. 5 di 6 -	

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 27/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente